

# ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERA N. 1680 - 28 APRILE 2004 - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA  
DELIBERA N. 1823 - 8 FEBBRAIO 2011 - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA  
DELIBERA N. 1827 - 20 APRILE 2011 - DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE ARCHITETTI P.P.C. DI VICENZA

## **ATTO DI INDIRIZZO N. 2**

Treviso, 30 giugno 1982 – Padova, 1 dicembre 1995 – Padova, 22 settembre 2000 – Vicenza 4 febbraio 2011 – Vicenza 8 aprile 2011

## **INTERPRETAZIONI**

La Federazione Veneto ha inteso con il presente documento precisare la propria posizione su una serie di interpretazioni non sempre univoche su alcuni articoli del testo di legge e dei vari Decreti Legge che regolano le Tariffe Professionali.

### **1) Art. 9 comma c, Legge 2 marzo 1949, n. 143 "INTERESSI LEGALI PER RITARDATI PAGAMENTI".**

La Federazione del Veneto ritiene che l'eventuale rinuncia da parte del professionista alla percezione degli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto, NON costituisce deroga al principio sancito dalla Legge 4 marzo 1985 n. 143 sulla inderogabilità dei minimi professionali.

### **2) Art. 19 (Tab. B) "POSSIBILITÀ DI FRAZIONAMENTO DELLE ALIQUOTE".**

La Federazione ha analizzato il quesito più volte sollevato, anche in sede giurisprudenziale, soprattutto per quanto attiene il progetto esecutivo e i particolari costruttivi.

Premesso che il progetto esecutivo costituisce un insieme logico profondamente unitario, teso a garantire:

a) la possibilità reale di una precisa realizzazione dell'opera indipendentemente dalla presenza del progettista in sede di Direzione Lavori.

b) la possibilità di una coerente redazione dei particolari costruttivi.

Premesso ancora che costituisce un preciso diritto della committenza in generale e di quella pubblica in particolare avere in anticipo il progetto ed in genere tutta la prestazione progettuale commissionata (ciò per logica conseguenza alla etimologia stessa e più in generale al ruolo del "progetto" nel processo della costruzione).

TANTO PREMESSO la Federazione Veneto RITIENE che siano senz'altro puntuali tutte quelle sentenze della giurisprudenza che hanno sancito l'unitarietà del concetto di progetto esecutivo e di particolari costruttivi, e quindi la conseguente impossibilità di frazionarne l'aliquota.

La Federazione Veneto ritiene quindi che per sanare tutti quei casi ove fosse rilevata l'incompletezza progettuale, le competenze e le spese maturate vadano liquidate a discrezione ai sensi dell'art. 5 della Tariffa comma 1°, valutate per frazioni decimali sulla aliquota della esecutività e dei particolari costruttivi di Tab. B, ovviamente rapportate agli importi d'opera di cui al caso specifico.

### 3) D.M. 21 agosto 1958 "OPERE RIPETUTE".

La Federazione ha affrontato la questione con particolare riferimento al campo dell'edilizia residenziale ed ha escluso che il presupposto di ripetitività (della prestazione professionale progettuale) implicito nel testo del Decreto, possa in alcun modo afferirsi alla ripetitività di cellule abitative (unità alloggio) singole inserite in fabbricati tipologicamente composti sia in senso verticale che orizzontale.

La locuzione "esecuzione di opere complete di tipo e caratteristiche costruttive identiche", di cui al testo del Decreto, deve essere riferita al concetto di fabbricato nella sua unitarietà fisica e tipologica.

In ogni caso il disposto del Decreto, per quanto attiene al calcolo della prestazione, non può essere riferito alla Direzione lavori che, pur se eseguita su progettazioni ripetitive, deve essere in ogni caso ritenuta operazione professionale unica e mai identicamente ripetibile.

#### ESEMPIO:

Progetto di tre fabbricati a schiera, ciascuno di cinque cellule abitative (unità alloggio) con caratteristiche identiche:

Importi di progetto:

- Importo di ciascun edificio:	€ 180.000,00=
- Opere di sistemazione esterna:	€ 60.000,00=
- Importo totale dell'opera:	€ 600.000,00=

**Importo su cui calcolare la parcella per il progetto dei fabbricati (eventualmente anche in classi e categorie diverse):** (ipotesi più restrittiva: 1/5)

€. 180.000,00 + 2 x 180.000,00/5 = €. 252.000,00=

**La parcella calcolata su questo importo va integrata con:**

a) Onorario e spese a tariffa per le opere di sistemazione esterna sull'importo di €. 60.000,00, eventualmente diviso per classi e categorie (fognatura VIII; illuminazione esterna III c; sistemazione a verde - 1d; ecc.);

b) Compenso a discrezione per il lavoro di concezione e impostazione urbanistica.

**L'importo su cui calcolare la parcella per la Direzione dei Lavori, l'assistenza al collaudo, la contabilità ed eventuali maggiorazioni (art. 17 e 21) è di €. 600.000,00=**

### 4) Art.14 "DEFINIZIONE DELLA CATEGORIA PER LE SCUOLE, ASILI, CIMITERI, STAZIONI OSPEDALI"

Considerato che in taluni casi la Federazione Veneto si è già espressa in passato sulla categoria da utilizzare per le prestazioni relative alle opere richiamate, considerato che ormai tali interventi rivestono una particolare importanza progettuale, la categoria di riferimento più appropriata è la "Ic". L'applicazione della categoria "Ib" deve quindi essere limitata a casi di comprovata semplicità, accompagnata da preventiva certificazione da parte dell'Ordine Professionale.

### 5) RILIEVI

I rilievi sono da compensare a parte rispetto all'onorario previsto per la progettazione, purché espressamente convenzionato.

## **6) PRESTAZIONE PARZIALE “PREVENTIVO SOMMARIO”**

L'art. 19 della Legge 2 Marzo 1949, n. 143 definisce le operazioni che comprendono la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato e riporta al secondo comma, lettera **b) compilazione del preventivo sommario.**

La Tabella B, della Legge 2 Marzo 1949, n. 143, stabilisce una precisa aliquota alla prestazione parziale **b) Preventivo sommario** (per le diverse classi e categorie).

### **PREVENTIVO SOMMARIO**

#### **Scopo del Preventivo sommario:**

- fornire al Committente sotto forma di una relazione documentata delle principali voci di costo per la realizzazione dell'opera e gli elementi per una valutazione, anche economica, della soluzione che il progetto propone.

#### **Contenuti del Preventivo sommario:**

Individua il costo dell'opera applicando alle quantità caratteristiche dell'opera i corrispondenti costi standardizzati determinati da Osservatori riconosciuti per l'area di intervento.

In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, ovvero redigendo una valutazione di massima con prezzi unitari ricavati da prezziari o da listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

### **CONCLUSIONI**

**Il Preventivo sommario è un specifico elaborato scritto**, e la prestazione parziale deve essere riconosciuta solo se affettivamente svolta, fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 19 della Legge 2 Marzo 1949, n. 143: “A ciascuna di queste funzioni (prestazioni parziali) corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B **intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso professionista**”

**7) D.M. 4 aprile 2001, Tariffa lavori Pubblici . Art. 4, incarico sospeso.**

L'art. 4 del DM 4 aprile 2001 così recita : “ *Nel casi di affidamento parziale delle fasi di progettazione e della attività di direzione lavori non è dovuta alcuna maggiorazione delle tariffe di cui al presente decreto* “.

E' del tutto evidente che il legislatore ha ritenuto di chiarire che nell'ambito pubblico non trova applicazione l'incremento del 25% delle aliquote parziali della tab. B previsto dall'art. 18 della Legge 143/49 - Tariffa per prestazioni rese a privati .

Considerata la chiarezza del testo, che individua nella parzialità dell'incarico la “ratio” del dettato normativo, la Federazione Regionale degli Architetti P.P.C. del Veneto ritiene di sottolineare come detta prescrizione non possa trovare applicazione nel caso di incarico sospeso trattandosi di diverse e sostanziali fattispecie contrattuali .